



CITTÀ DI AVOLA

UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - AMBIENTE

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 69

Del 18-06-2018

Oggetto: PAC III NUOVE AZIONI Intervento di bonifica e riqualificazione ambientale tratto di costa contrada Zuccara Cicirata (II Stralcio) - Presa d'atto della sentenza n. 559/2017REG.PROV.COLL. e n. 511/2017 REG.RIC. del Consiglio di Giustizia Amministrativa ed impegno della spesa per il risarcimento dei danni a favore della ditta S. Pio Appalti s.r.l..

IL R.U.P.

L'anno duemiladiciotto il giorno Diciotto del mese di Giugno in Avola, Uffici di Protezione Civile plesso scolastico Collodi di Via Nuova

Premesso

- che con la determina a contrarre n° 107 del 26/04/2016, si chiedeva alla Centrale Unica di Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, con la quale questo Comune ha sottoscritto la convenzione ai fini dell'adesione, di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto, tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del citato decreto;
- che la C.U.C. Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 esperite le procedure di gara di cui al verbale di procedura telematica in data 07/12/2016, ha indicato risultante aggiudicatari per *Lavori di riqualificazione ambientale del Lungomare di Avola, Via E. Morante*, in via provvisoria alla Ditta *L.S.V. Costruzioni s.r.l.* - con sede in Via Mauro, 64 - 95035 Maletto (CT), che aveva presentato un ribasso sull'offerta economica del -21,818% e pertanto un importo netto di € 229.092,22, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.493,65 e costo della manodopera anch'esso non soggetto a ribasso pari a € 101.839,30, per un importo netto così determinato in € 343.425,17 oltre IVA, indicando nel medesimo verbale, le motivazioni della esclusione dalla procedura di gara la ditta San Pio Appalti s.r.l. (P. I.V.A. 01848720858), con sede in Caltanissetta, Via Filippo Paladini n. 83 ;

- che il suddetto verbale venne pubblicato all'albo Pretorio della C.U.C. dal 07/12/2016 per 15 gg consecutivi;
 - che, oltre alla pubblicazione che precede, il suddetto verbale venne ritualmente pubblicato all'albo Pretorio del comune per 15 gg consecutivi dal 5/01/2017 al 19/01/2017 n.ro 2659;
 - **CONSIDERATO** che avverso il verbale di procedura telematica del 7/12/2016 che disponeva gli esiti sopra detti, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sede di Catania in data 22/12/2016- contro il Comune di Avola e la C.U.C. Consorzio Tirreno EcoSviluppo 2000 soc. cons. a r.l. e nei confronti della ditta L.S.V. s.r.l. con sede in Maletto - Ct - la ditta San Pio Appalti s.r.l. (P. I.V.A. 01848720858), con sede in Caltanissetta, Via Filippo Paladini n. 83 richiese l'annullamento, previa sospensione, degli effetti del verbale di gara telematica con accoglimento "della domanda a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto, nonché, in via subordinata, qualora fossero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero (in caso di parziale esecuzione dell'opera da parte del controinteressato o per qualunque altra causa) fosse affidata solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario a titolo di rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura del 15% dell'importo a base d'asta (di cui 10% per lucro cessante ed il 5% per danno curriculare), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore";-
 - **ATTESO** che al ricorso di cui sopra, il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Catania giusta ordinanza n. 63 del 27/01/2017 ha respinto la domanda cautelare formulata dal ricorrente, e di cui sopra, accogliendo le eccezioni contenute negli atti di costituzione in giudizio formulati dal Comune di Avola, dalla Centrale Unica di Committenza c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. e della ditta aggiudicataria L.S.V. Costruzioni s.r.l.;
- CONSIDERATO** che di conseguenza con determina dirigenziale del r.u.p. n. 10 del 21/01/2017 di approvazione del il verbale di gara telematica del 7/12/2016 vennero aggiudicati definitivamente i lavori alla ditta L.S.V. s.r.l. - con sede in con sede in Via Mauro, 64 - Maletto - Ct-
- **VISTA** la sentenza n. 898/2017 REG.PROV.COLL. del T.A.R. di Catania con la quale in via definitiva pronunciandosi sul ricorso di cui sopra, dichiarò lo stesso irricevibile;-
 - **CONSIDERATO** che a seguito di ciò, divenuta l'aggiudicazione efficace, i lavori vennero affidati alla stessa ditta con contratto in data 26/05/2017 rep. n. 3102, registrato in via telematica all'Agenzia delle Entrate di Siracusa - Ufficio Territoriale di Noto in data 26/05/2017 al n. 5665 Serie 1T;-
 - **ATTESO** che la ditta San Pio Appalti s.r.l. (P. I.V.A. 01848720858), con sede in Caltanissetta, Via Filippo Paladini n. 83 ha proposto ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa - Regione Siciliana -rubricato al numero 511/2017 Reg. Ric. contro il Comune di Avola e la C.U.C. Consorzio Tirreno EcoSviluppo 2000 soc. cons. a r.l. e nei

confronti della ditta L.S.V. s.r.l. con sede in Maletto – Ct – per **la riforma della sentenza n. 898/2017 del T.A.R. SICILIA Sezione distaccata di Catania concernente:**

- **L'annullamento e la revoca dell'aggiudicazione provvisoria in favore della San Pio Appalti s.r.l. e la sua esclusione dalla procedura di gara per l'appalto di lavori indetta dalla Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Avola, nonché della successiva aggiudicazione in favore della L.S.V. Costruzioni s.r.l. e della lettera d'invito nella parte in cui, ai fini della partecipazione, ha richiesto, a pag. 4 (oltre alla necessaria qualificazione SOA per i lavori di che trattasi), la capacità economica e finanziaria da provare attraverso il "Fatturato globale d'impresa, al netto di I.V.A., realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari non inferiore all'importo totale dei lavori oggetto dell'appalto, da dimostrare nelle forme di cui all'art. 86 del d. lgs n. 50/2016" (pag. 4 della lettera d'invito)**
- **L'accoglimento della domanda a conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto e, ove nelle more del contratto fosse stipulato, della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto stesso, nell'ipotesi in cui fosse stato o nelle more venisse stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del d. lgs n. 104/2010 nonché della relativa domanda di subentro;-**
- **L'accoglimento per l'eventuale applicazione delle sanzioni alternative ex art. 123 del d. lgs. 104/2010, nonché, in via subordinata, qualora non fossero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero (in caso di parziale esecuzione dell'opera da parte del controinteressato o per qualunque altra causa) fosse affidata solo una parte dei lavori oggetto di gara, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario a titolo di rifusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura del 15% dell'importo a base d'asta (di cui il 10% per lucro cessante e il 5% per danno curriculare), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre a interessi legali e a rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore;-**
- **CONSIDERATO** che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana giusta sentenza n. 559/2017 Reg.Prov.Coll. del 21/12/2017 assunta al prot. del Comune il 22/12/2017 n. 67806, definitivamente pronunciando sull'appello, riforma la sentenza di primo grado ribaltando le precedenti pronunce del T.A.R. di Catania, così provvede:
- **"previa declaratoria di nullità della lettera d'invito nei sensi chiariti, annulla la revoca dell'aggiudicazione iniziale disposta in favore della San Pio Appalti s.r.l. e gli atti di gara successivi;-**
- **Respingendo la domanda di subentro nel contratto sottoscritto con la L.S.V. Costruzioni s.r.l., condanna il Comune di Avola al risarcimento dei danni in favore della San Pio Appalti s.r.l. secondo i criteri e nei termini di cui in motivazione;-**
- **Condanna il Comune di Avola al pagamento delle spese del doppio grado in favore della San Pio Appalti s.r.l., liquidate in complessivi euro 10.000 (diecimila/00), oltre alla rifusione del contributo unificato;-**

- **CONSIDERATO** che con verbale di ultimazione del 18/01/2018 il direttore dei lavori in contraddittorio con la ditta esecutrice, ebbe a constatare la ultimazione e che è in corso l'approvazione degli atti finali in coerenza con il codice degli appalti;-
 - **DATO ATTO** che al fine di adempiere alla sentenza n. 559/2017 Reg.Prov.Coll. del 21/12/2017 di cui sopra, a seguito di accordi per le vie brevi, ed in adempimento a quanto dispone in tema di risarcimento dei danni (**sanzioni alternative ex art. 123 del d. lgs. 104/2010**) è stato individuato il danno per complessive euro 44.575,85 comprensive delle quote per la rivalutazione, gli interessi legali, le spese legali ed il rimborso del contributo unificato;-
 - **VISTA**, infine, la pec. del 29/04/2018 con la quale la controparte accetta il superiore importo di euro 44.575,85 onnicomprensivo a titolo di risarcimento danni;-
- **Visto** che il superiore importo trova imputazione nel cap. 27/4 del corrente esercizio di pertinenza dei LL.PP. che sottoscrive l'utilizzo del capitolo nei limiti di spesa del presente provvedimento;-
- **Vista la** Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/8/2014 di approvazione del P.R.F.
- **Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Riconosciuta la propria competenza e ritenuto provvedere in merito

DETERMINA

- 1) **DI PRENDERE ATTO**, di quanto premesso che giustificano la redazione del presente provvedimento gestionale;-
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 559/2017 Reg.Prov.Coll. del 21/12/2017 assunta al prot. del Comune il 22/12/2017 n. 67806, definitivamente pronunciando sull'appello, riforma la sentenza di primo grado ribaltando le precedenti pronunce del T.A.R. di Catania sull'affidamento dei lavori di bonifica e riqualificazione ambientale tratto di costa contrada Zuccara Cicirata (Il Stralcio), e che così provvede:
 - ***“previa declaratoria di nullità della lettera d'invito nei sensi chiariti, annulla la revoca dell'aggiudicazione iniziale disposta in favore della San Pio Appalti s.r.l. e gli atti di gara successivi;-***
 - ***Respingendo la domanda di subentro nel contratto sottoscritto con la L.S.V. Costruzioni s.r.l., condanna il Comune di Avola al risarcimento dei danni in favore della San Pio Appalti s.r.l. secondo i criteri e nei termini di cui in motivazione;-***
 - ***Condanna il Comune di Avola al pagamento delle spese del doppio grado in favore della San Pio Appalti s.r.l., liquidate in complessivi euro 10.000 (diecimila/00), oltre alla rifusione del contributo unificato;-***
- 3) **DI PROCEDERE** alla esecuzione della sentenza del C.G.A. di cui al punto 2) in adempimento a quanto dispone in tema di risarcimento dei danni (**sanzioni alternative ex art. 123 del d.**

lgs. 104/2010) per il quale è stato individuato il danno per complessive euro 44.575,85 comprensive delle quote per la rivalutazione, gli interessi legali, le spese legali ed il rimborso del contributo unificato;-

- 4) **DI IMPUTARE** l'importo di cui al punto 3) di euro 44.575,85 nel competente cap. 27/4 del corrente esercizio 27/4 del corrente esercizio di pertinenza dei LL.PP. che sottoscrive l'utilizzo del capitolo nei limiti di spesa del presente provvedimento;-
- 5) **DI DARE MANDATO** al responsabile unico del procedimento di recuperare l'ammontare del suddetto danno addebitandolo, ove consentito dalla vigente convenzione, alla C.U.C. Consorzio Tirreno Eco Sviluppo 2000 soc. cons. a r.l. .-

6) di dichiarare la conformità del capitolo di spesa al Piano di Riequilibrio Finanziario approvato con Deliberazione del C.C. N. 47 del 27/08/2014;-

7) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario nonché del parere di conformità alle leggi del Segretario Generale in esecuzione all'art.45 comma 4 dello Statuto Comunale;

8) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'Ufficio di Staff e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;

9) la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai sensi della L.R. n. 11/2015 e per 15 giorni consecutivi, nonché per estratto, ai sensi dell'art.18 della L.R. n.22/2008, sul sito internet comunale e trasmessa:

1. Al Sindaco;
2. Al Responsabile Ufficio Ragioneria
3. All'URP;
4. Ai Messi.
5. Alla Centrale Unica di Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo2000;-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Argentino Pietro

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla Regolarità Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, li 18-06-2018

Il Responsabile del Servizio
Geom. Argentino Pietro

Il Resp.le Unita' Organizzativa

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **diciotto** del mese di **giugno** in Avola e **nel proprio Ufficio** sito in questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.

- VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
- VISTA la determina sindacale n.19 del 01/04/2016 di nomina responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa dell'Ente approvata con deliberazione di G.M. n.93 del 31/03/2016;-
- VISTA la determinazione sindacale n.20 del 01/04/2016 di istituzione delle aree di posizioni organizzative di cui all'art.8 CCNL 31/3/99 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di servizio di cui alla determina sindacale n.19/16 con decorrenza dal 1° Aprile 2016e succ. modifiche ed integrazioni;- ;-
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 11/04/2018 di approvazione Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2018/2020;-
- RITENUTA la propria competenza;-
- RITENUTA la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
- VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

- 1) di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento indicato in oggetto;
- 2) la presente determinazione avrà efficacia solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del servizio finanziario;
- 3) di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del SETTORE AUTONOMO AMBIENTE e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la registrazione nelle scritture contabili di quest'Amministrazione;
 - la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP e Sindaco.

Il Resp.le Unita' Organizzativa

Geom. Argentino Pietro

Registro Atti di determinazione del UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA - AMBIENTE
ATTO N. 69 del 18-06-2018

Il Resp.le Unita' Organizzativa

Geom. Argentino Pietro

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

In ordine alla Regolarita' Contabile si esprime:

Parere

Avola, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Coletta Sebastiana

Si **ATTESTA** altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento secondo il sottostante prospetto:

Avola, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Coletta Sebastiana

Disposizione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile del Servizio **DISPONE**, che la presente Determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio online dal per rimanervi per quindici giorni consecutivi; **DISPONE**, altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015; che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

Avola li

Il Responsabile del Servizio

Geom. Argentino Pietro